



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

ASSESSORADU DE SA DEFENSA DE S'AMBIENTE

ASSESSORATO DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

05-01-00 - Direzione Generale dell'Ambiente

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
– Direzione Generale per le Valutazioni Ambientali
va@pec.mite.gov.it

Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica
– Commissione Tecnica PNRR/PNIEC
COMPNIEC@pec.mite.gov.it
e p.c. Ministero della Cultura – Soprintendenza
Speciale per il Piano di Ripresa e Resilienza
ss-pnrr@pec.cultura.gov.it

Oggetto: [ID: 10853] Procedura di V.I.A. - P.N.I.E.C., ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di impianto agrivoltaico "Sa Mandra Agrisolare", della potenza di 43,814 MW con opere di connessione alla RTN, sito in Guspini (SU).
Proponente: SKI 11 S.r.l. **Autorità Competente:** Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). **Trasmissione ulteriori osservazioni**

In riferimento alla procedura di V.I.A. in oggetto, richiamata la nota prot. D.G.A. n. 8155 del 08.03.2024, si trasmettono le osservazioni del Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale, pervenute con nota prot. n. 15889 del 25.03.2024 (prot. D.G.A. n. 9868 di pari data).

Lo Scrivente si riserva di integrare la presente comunicazione con eventuali ulteriori contributi istruttori che dovessero pervenire successivamente.

A disposizione per eventuali chiarimenti, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Delfina Spiga

Siglato da :

FELICE MULLIRI



Firmato digitalmente da
Delfina Spiga
15/04/2024 16:06:59



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA
 ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
 Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

- > All'Assessorato della Difesa dell'Ambiente
 Servizio Valutazione Impatti e Incidenze Ambientali
difesa.ambiente@pec.regione.sardegna.it

- > Al Ministero della Cultura
 Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città
 metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e del sud
 Sardegna
sabap-ca@pec.cultura.gov.it

Oggetto: POS. 152-2024 / Comune di Guspini / Proponente: SKI 11 s.r.l. / Località: Varie / “[ID: 10853] Procedura di V.I.A. - P.N.I.E.C., ai sensi dell’art. 23 del Oggetto: D.Lgs. 152/2006, e s.m.i., relativa al progetto di impianto agrivoltaico "Sa Mandra Agrisolare", della potenza di 43,814 MW con opere di connessione alla R.T.N., sito nel comune di Guspini (SU). Proponente: SKI 11 S.r.l. Autorità Competente: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (M.A.S.E.). Richiesta contributi istruttori.” - Risposta a nota prot. N. 4420 del 08.02.2024.

Con riferimento alla procedura in oggetto e alla nota assunta agli atti in data 09.02.2024, prot. N. 7233, esaminata la documentazione allegata, questo Servizio comunica quanto segue.

Come dichiarato negli elaborati progettuali il nuovo impianto fotovoltaico è correlato al progetto per una centrale elettrica da ca. 43,81 MW di potenza “grid connected” (connessa alla rete) a tecnologia fotovoltaica nel Comune di Guspini, in Provincia di Sud Sardegna, nella zona Sud-Est della Sardegna. La centrale “Samantha Agrisolare” sarà realizzata in assetto agrovoltaico e sarà accompagnata dalla realizzazione di una popolazione arborea per la mitigazione di ca. 1.848 alberi e 4.406 arbusti. Inoltre, sarà realizzata una produzione di olive da olio, tramite l’impianto di un oliveto in assetto superintensivo composto da circa 65.095 piante, capaci di produrre 3.906 q.li di olive e quindi 54.680 litri di olio. Si tratta di una centrale a terra, collegata alla rete presso il preesistente impianto e posta in un’area agricola di 1.022.464 mq (pari al 1,16 % della superficie comunale). Lo schema di allacciamento alla RTN prevede che la centrale venga collegata in antenna a 36 kV con una nuova stazione elettrica (SE) di trasformazione a 220/36 kV della RTN, da inserire in entra – esce alla linea a 220 kV RTN “Sulcis – Oristano”.

I cavi di collegamento alla RTN esterni all’impianto, secondo dichiarazione, saranno interrati e, sulla base delle planimetrie prodotte, sembrerebbero ubicati lungo viabilità esistente.

Si osserva che in relazione alle opere di connessione alla RTN non si fornisce nessuna informazione di dettaglio sulle modalità di esecuzione in corrispondenza dell’attraversamento dei corsi d’acqua intercettati all’interno delle relative fasce di tutela paesaggistica di 150. Per esse è presente solo un elaborato grafico planimetrico in cui si vede grosso modo il percorso senza che vi sia l’indicazione planimetrica puntuale dei tracciati.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

Le aree interessate dall'impianto ricadono interamente all'interno del PPR – Primo ambito omogeneo, ed in particolare nell'Ambito Costiero 9. Nella cartografia del PPR, le aree di localizzazione dell'impianto ricadono nella componente di paesaggio con valenza ambientale "Aree ad utilizzazione agro-forestale" e, prevalentemente, "Colture erbacee specializzate" (articoli 28, 29 e 30 delle NTA). La disciplina del PPR relativa alle "Aree ad utilizzazione agro-forestale", all'articolo 29 delle NTA, prevede che la pianificazione settoriale e locale si conformi alle seguenti disposizioni "vietare trasformazioni per destinazioni e utilizzazioni diverse da quelle agricole di cui non sia dimostrata la rilevanza pubblica economica e sociale e l'impossibilità di localizzazione alternativa, o che interessino suoli ad elevata capacità d'uso (...)".

L'impianto e le opere di connessione alla RTN saranno realizzate su delle aree agricole (zona E).

Non sono stati dichiarati vincoli paesaggistici derivanti da usi civici e da zone boscate.

Le aree dell'impianto fotovoltaico non intercettano aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n.42/2004. Tuttavia a causa dell'adiacenza di alcuni settori dell'impianto con la fascia di 150 metri di tutela dai corsi d'acqua cartografata e tenendo conto della loro non precisa determinazione cartografica è opportuno venga verificato in scala di dettaglio adeguata e con rilievi sul posto l'interessamento o meno di tali aree tutelate. Qualora in esito a tale verifica alcuni settori dell'impianto dovessero risultare all'interno di aree tutelate paesaggisticamente, ai sensi dell'art.142 del Codice ed ai sensi dell'art. 17, comma 3, lett. g) delle NTA del PPR, si segnala anche quanto stabilito dalla Delibera G.R. n.59/90 del 27.11.2020 (Individuazione delle aree non idonee all'installazione di impianti alimentati da fonti energetiche rinnovabili).

Le opere di connessione intercettano aree sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi dell'art. 142, comma 1, lett. c) e 143 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

Dagli elaborati progettuali si rileva che le interferenze delle opere di connessione con le aree tutelate su citate consistono negli attraversamenti di esse in corrispondenza dei corsi d'acqua e delle relative fasce di 150 metri con significativi tratti in parallelismo ai corsi ed all'interno delle fasce tutelate.

Sotto il profilo ambientale, i caratteri del territorio in esame si distinguono per la presenza di una conformazione pianeggiante e montuosa, all'interno della regione storica del Linas, compreso tra la vasta Pianura del Campidano e il complesso del Monte Linas.

Qui la conformazione del territorio ha favorito lo sviluppo di un'economia bastata tradizionalmente sull'agricoltura e sulla pastorizia contribuendo a caratterizzare e organizzare lo spazio rurale. Le attività agricole si concentrano sulle distese della Pianura del Campidano di Oristano, mentre la presenza della vegetazione arborea ed arbustiva si osserva lungo le fasce interpoderali (costituite da lentisco e fasce frangivento di eucalipti) e localmente a mosaico tra i pascoli.).L'ambito è caratterizzato da colture erbacee specializzate; l'uso del suolo è prevalentemente di tipo agricolo; le attività praticate, quali le colture estensive ed intensive, il pascolo brado, i riordini fondiari e le opere di sistemazione idraulica hanno modificato le caratteristiche del paesaggio allontanandolo da una situazione di naturalità con residue, ma significative presenze di naturalità, lungo il tragitto del cavidotto di connessione alla SE.

L'area dell'impianto fotovoltaico ricade su terreni agricoli dei quali si segnala, per le opportune valutazioni da parte del proponente e degli Enti competenti in materia, che in base alla Delibera G.R.



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANÌSTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

n.59/90 del 27.11.2020 sono considerati non idonei alla ubicazione di FER in quanto individuati tra le "Aree di presenza, riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette" della componente "Ambiente e agricoltura" e nello specifico "Oasi permanenti di protezione faunistica e di cattura e aree di presenza specie animali tutelate da convenzioni internazionali" e tra le "Important Bird Areas (IBA) della componente "Ambiente e agricoltura" e nello specifico "IBA individuate dalla LIPU nella Regione Sardegna".

Sotto il profilo della preservazione del paesaggio agrario si rileva che è stata prodotta una "Relazione oliveto superintensivo" in cui viene dichiarato che "L'idea del progetto agro-voltaico a Guspini ha l'obiettivo di massimizzare la redditività dei terreni mediante l'investimento combinato ed armonizzato di impianti fotovoltaici e di impianti per la coltivazione super-intensiva di olio extravergine d'oliva. Il set-up di tali impianti avverrà mediante la sperimentazione di una promettente cultura effettuata con tecnologie avanzate e necessarie allo sviluppo italiano.

Da un punto di vista agricolo il progetto permetterà di conseguire i seguenti obiettivi:

1. Contribuzione al miglioramento della filiera agricola/produttiva all'interno del settore olivicolo mediante l'utilizzo della tecnologia superintensiva (altamente innovativa) che differisce dalla coltivazione tradizionale.
2. Produzione in larga scala di un olio di alta qualità grazie ad un'attenta selezione del terreno, un avanzato sistema di irrigazione e dall'attenta osservazione di protocolli di coltivazione sviluppati.
3. Inserimento diretto nel mercato dell'olio prodotto attraverso il canale di commercializzazione offerto da Olio Dante. Il progetto infatti prevede un contratto di commercializzazione dell'olio a lungo termine tra Olio Dante e la Società Agricola (che sarà incaricata della gestione dell'iniziativa) per l'acquisto dell'olio prodotto.....tale da rendere possibile l'imbottigliamento e la distribuzione da parte di un operatore industriale come Olio Dante, e quindi non in competizione con la produzione locale di un olio ad alta artigianalità come il Dop di Canino.

Senza entrare nel merito della correttezza dei dati su esposti si osserva che in altre parti della relazione si dichiara che "Per la messa a punto e la riuscita del progetto agricolo verrà impiegata unità di forza lavoro adibita non solo alla costruzione del cantiere ma anche alla gestione e al trattamento del suolo. In tal senso, l'attività agricola del progetto porterà al comune di Guspini (tot. abitanti ca 11.752) un'occupazione totale diretta e indiretta di ca. 4 ULA (unità lavorative annuali) nella fase di cantiere, e di ca 65 ULA nella fase di esercizio dell'attività" e che non si producono dati utili ad argomentare circa il potenziale aumento di reddito ricavabile dalle aziende agrarie esistenti qualora si procedesse (come ulteriore opzione progettuale da valutare in sede di V.I.A.) ad un vero miglioramento fondiario produttivo coerente con il paesaggio agrario e quindi non basato solo e quasi esclusivamente sulla produzione e vendita di energia elettrica. Ciò assume rilevanza per l'integrazione dell'impianto nel contesto delle tradizioni agroalimentari locali e del paesaggio rurale, sia per quanto attiene alla sua realizzazione che al suo esercizio, come indicato nel punto 16.1 lett. e) delle Linee Guida di cui al DM 10/09/2010. D'altronde la stessa relazione dichiara per quanto riguarda il monitoraggio della continuità della produzione che "Si tratta di un parametro ex post che sarà soddisfatto, anno dopo anno, dal gestore agricolo che in questo progetto è specificamente indicato e presente" senza stabilire un preciso cronoprogramma delle azioni tendenti ad ottenere una produzione agro zootecnica



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

significativa, con analisi di redditività relative, comportando che nulla si dice esplicitamente circa la sostenibilità economica nel tempo di tale attività agricola in modo autonomo rispetto alla produzione di energia elettrica. Infatti una eventuale non sostenibilità economica nel tempo dell'attività agricola in modo autonomo potrebbe comportare l'abbandono di parte o di tutte le pratiche colturali dichiarate facendo diventare il progetto un mero impianto fotovoltaico a terra.

Inoltre, sempre sotto il profilo della preservazione del paesaggio agrario, si ritiene che impianti fotovoltaici di questa estensione territoriale, mal si integrino nel paesaggio circostante, sia in fase di realizzazione che di esercizio e contribuiscano in modo molto significativo ad accentuare l'effetto cumulativo di co-visibilità con altri impianti presenti, oggi e in futuro, nel territorio agrario di riferimento comportando una perdita della trama particellare e perciò un cambiamento della percezione dello stesso per molti anni.

Infatti, è presente documentazione fotografica sull'area di impianto e nulla sulla linea di connessione alla RTN, una mappa di visibilità teorica senza foto simulazioni significative nonché foto simulazioni da breve distanza solo dell'area d'impianto. In nessuna di queste però si rinviene una valutazione dell'impatto della riflessione della luce solare da parte dei pannelli solari. Si ritiene perciò che esse siano insufficienti a valutare l'intervisibilità dell'impianto dai beni paesaggistici e culturali nonché dalle strade turistiche riconosciute da PPR nell'area vasta posti a quota elevata rispetto al sito ed al suo immediato contorno che è generalmente pianeggiante.

Si richiamano gli artt. 4, 103 e 109 delle NTA del PPR ai fini della conformità ad esso delle opere, facendo osservare in particolare che ai sensi dell'art. 103, comma 1 delle NTA del PPR gli ampliamenti delle infrastrutture esistenti e la localizzazione di nuove infrastrutture sono ammessi se previsti nei rispettivi piani di settore, i quali devono tenere in considerazione le previsioni del PPR, ubicati preferibilmente nelle aree di minore pregio paesaggistico (quindi esterne alle aree tutelate paesaggisticamente) e progettate sulla base di studi orientati alla mitigazione degli impatti visivi e ambientali.

Pertanto si osserva che sarebbe meglio evitare parallelismi ai corsi d'acqua delle linee elettriche limitando le interferenze allo stretto necessario nelle relative aree tutelate paesaggisticamente.

Si segnala anche quanto previsto dall'art. 103 comma 3 in cui si dice che per la realizzazione di nuove infrastrutture in prossimità di Aree Protette, SIC e ZPS dovranno essere espletate le procedure di Valutazione d'incidenza e che ai sensi dell'art. 109, comma 1, lett. e), h) ed l) l'area di impianto, caratterizzata da grande impegno territoriale, è soggetta a valutazione di compatibilità paesaggistica ancorché non ricadente in aree o immobili di cui all'art. 143 del D.Lgs. n.42/2004.

Essendo in ambito agricolo si sono previste opere di mitigazione consistenti nella realizzazione di fasce verdi lungo il perimetro dell'impianto fotovoltaico ma non si è valutata la possibilità, sempre preferibile, di prevedere solo bordi vegetali, evitando recinzioni metalliche o di altro genere se nulla osta ai fini della sicurezza dell'impianto (antintrusione) estese a tutto il perimetro nonché anche all'interno dell'area di impianto al fine di richiamare la trama particellare originale ed al fine di spezzare la continuità visiva dei campi fotovoltaici. Tenendo conto che possono essere utilizzati schemi compositivi che abbinano siepi (non inferiori a 1,60 metri di altezza) con filari di alberi o addensamenti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORADU DE SOS ENTES LOCALES, FINÀNTZIAS E URBANISTICA
ASSESSORATO DEGLI ENTI LOCALI, FINANZE E URBANISTICA

Direzione generale della pianificazione urbanistica territoriale e della vigilanza edilizia
Servizio tutela del paesaggio Sardegna centrale

arborei. Per armonizzare le siepi e i filari con i caratteri paesaggistici e ambientali dell'area è sempre consigliabile l'uso di essenze autoctone. Gli elementi di tipo lineare utili come riferimento progettuale per la costituzione di bordi sono le recinzioni storiche (principalmente in pietra a secco), le siepi (di fico d'india, rovo, lentisco, ginestra o altre specie spontanee) e le colture storiche specializzate (vigneti, agrumeti, frutteti, oliveti, etc.).

Per quanto riguarda le opere di connessione si dichiara che esse non sono da assoggettare ad autorizzazione paesaggistica in quanto ricadrebbero nel punto A.15 dell'allegato A al DPR n.31/2017 senza però dimostrare puntualmente, per quanto precedentemente esposto, che esse *“non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali”* e che la eventuale *“realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non siano oltre i 40 cm”*, condizioni poste dall'invocato punto A.15 per il non assoggettamento ad autorizzazione paesaggistica, e comunque fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici di competenza della Soprintendenza.

Per quanto sopra esposto si rappresenta che al termine della procedura di VIA, qualora positiva, dovrà essere presentata apposita istanza per l'acquisizione dell'autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, corredata dalla relazione paesaggistica di cui al DPCM 12 dicembre 2005, completa di puntuali ed esaustive simulazioni fotografiche, correlate alle analisi di intervisibilità rispetto ai beni paesaggistici e culturali nonché alle strade turistiche riconosciute da PPR nell'area vasta, delle opere e con una versione progettuale che tenga conto delle osservazioni/segnalazioni contenute nella presente nota.

Si resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento si rendesse necessario, il responsabile del Settore 1/OR è l'Ing. Raimondo Leoni, tel. 0783-308.782 – rleoni@regione.sardegna.it.

Setore 1/OR
Responsabile: Raimondo Leoni

Il sostituto del Direttore del Servizio

(ex art. 30, comma 5, L.R. n. 31 del 13.11.1998)

Ing. Valentina Mameli

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/05)



Firmato digitalmente da
Valentina Mameli
25/03/2024 10:31:01